



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 153 CSAT 06
DEL 14 NOVEMBRE 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Antonino Giannotta, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 14 Novembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 14/A

A.S.D. OLIMPIA PEDARA (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3.
Campionato 2^a Cat. Gir. "E" Gara: Olimpia Pedara/Catania F.C. del 07/10/2017.
C.U. n.129 del 27/10/2017

Con appello ritualmente inviato l'A.S.D. Olimpia Pedara, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il loro calciatore Farsaperla Alessio, classe 1999, indicato nella distinta gara con il n.9, in realtà avrebbe giocato con la maglia n.11, mentre con la maglia n.9 avrebbe giocato il calciatore Rapisarda Antonino con la conseguenza che con la sostituzione effettuata al 37' del 2° t. tra il n.9 ed il n.15 non si sarebbe venuta a violare la normativa sull'impiego dei calciatori giovani.

La Società inoltre sostiene di avere apportato tale modifica solo su due delle quattro copie delle distinte gara stampate, ma che per mero errore all'arbitro ed alla consorella sarebbero state consegnate le due copie non corrette.

A riprova di quanto sostenuto nel gravame allega delle ritrazioni fotografiche relative all'incontro disputato in data 07/10/2017.

Sempre in via istruttoria chiede che in caso di ulteriori dubbi venga disposto un confronto con l'arbitro.

Nulla è pervenuto da parte della Soc. A.S.D. Catania F.C.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione fotografica in quanto, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 1.2 dell'art. 35 del C.G.S.

Parimenti inammissibile risulta la richiesta di confronto con il direttore di gara in quanto espressamente vietato dal comma 5 dell'art. 34 del C.G.S.

Nel merito letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed i documenti ad esso allegati questa Corte rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno.

Infatti dalla distinta gara sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale e consegnata non solo al direttore di gara ma anche alla consorella risultano delle correzioni e più precisamente quella relativa: a) al calciatore Moschetto Egidio Savio che gioca con la maglia n.8 anziché con la n.6; b) Scirè Claudio che gioca con la maglia n.6 anziché con la n.7; c) Papotto Richard che gioca con la maglia n.7 anziché con la n.8; d) Trovato Gianluca che gioca con la maglia n.10 anziché con la n.9; e) Farsaperla Alessio che gioca con la maglia n.9 anziché con la n.10.

Nessun'altra correzione risulta apportata a detta distinta di gara da cui si evince che il calciatore sig. Rapisarda Antonio è individuato con la maglia n.11.

In ragione di ciò il gravame non può trovare accoglimento in quanto con la sostituzione del calciatore n.9 sig. Farsaperla Alessio (classe '00) con il calciatore n.15 Moschetto Alfio (classe '85) avvenuta al 37' del 2° t., così come confermato dal

direttore di gara nel suo supplemento, l'odierna reclamante non ha più avuto in campo un calciatore classe 1999 con la conseguenza che essa è venuta a violare la normativa sull'utilizzo dei calciatori "giovani".

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 20/A

DUILIA 81 (ME) avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Fabrizio Iarrera.
Campionato 1^a Cat. Girone "D" Gara: Duilia 81/Pol. S. Giovannese del 01/11/2017.
C.U. n.144 del 07/11/2017.

Con tempestivo reclamo la Società Duilia 81, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la sanzione in oggetto sostenendo in buona sintesi che il proprio calciatore aveva solo l'intenzione di richiamare l'attenzione dell'arbitro al quale voleva mostrare i segni del fallo appena subito limitandosi a poggiare una mano sulla spalla del direttore di gara, ragion per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia rideterminata a quanto effettivamente commesso dal calciatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che all'11' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Iarrera Fabrizio poiché a gioco fermo si dirigeva, con fare minaccioso, verso il direttore di gara e una volta raggiunto lo stratonava, con entrambe le mani, per la maglia e nel contempo lo spingeva facendolo spostare all'indietro di qualche passo.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento risultando la sanzione inflitta congrua in relazione alla grave condotta antiregolamentare posta in essere dal sig. Iarrera Fabrizio in danno del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo.
Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 21/A

A.S.D. PUNTO ROSA (PA) avverso inibizione fino all'11/12/2017 del sig. Sidoti Giuseppe.
Campionato Allievi Provinciali Girone "C" Gara: Pro Calcio Ficarazzi/Punto Rosa del 01/11/2017.
C.U. n.12 del 02/11/2017 Delegazione Prov.le Palermo.

Con tempestivo reclamo la A.S.D. Punto Rosa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la sanzione in oggetto sostenendo in buona sintesi che il proprio dirigente ha sì protestato proferendo la seguente frase: " *arbitro non ha visto il fallo a centro campo? Perché non ha fischiato?*" ma lo stesso non ha mai assunto alcun comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara né la frase proferita può essere considerata tale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine del primo tempo il sig. Giuseppe Sidoti protestava nei confronti del direttore di gara per un fallo che non sarebbe stato da questi rilevato all'altezza del centro campo rivolgendogli una frase dall'evidente tenore offensivo.

Al termine della gara sempre il sig. Giuseppe Sidoti si faceva incontro all'arbitro ed assumeva, ancora una volta, gridando, un comportamento protestatario ed offensivo nei confronti di quest'ultimo che terminava quando questi aveva già raggiunto il proprio spogliatoio.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante trova solo parziale riscontro negli atti ufficiali di gara con la conseguenza che il gravame può trovare solo parziale accoglimento in quanto il comportamento assunto dal sig. Giuseppe Sidoti seppur reiteratamente offensivo non risulta essere minaccioso. Pertanto la sanzione deve essere rideterminata in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 30/11/2017 l'inibizione a carico del sig. Giuseppe Sidoti. Dispone, conseguentemente, non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 22/A

A.S.D. SPORTING TERMINI (PA) avverso squalifica per cinque gare calciatore sig. Gandolfo Mantia, squalifica per tre gare calciatori sig.ri Daniele Cascio e Federico Vega, squalifica per due gare calciatore sig. Silvestro Porcaro.

Campionato 2^a Cat. Girone "B" Gara: Finale/Sporting Termini del 01/11/2017.

C.U. n.144 del 07/11/2017.

Con tempestivo reclamo la A.S.D. Sporting Termini, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo che i propri tesserati sono stati vittime di un comportamento intimidatorio da parte dei calciatori avversari per cui chiede che le sanzioni così come inflitte vengano rideterminate in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., inammissibile il gravame relativamente al calciatore sig. Silvestro Porcaro.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 40' del 1° t. è stato espulso il calciatore sig. Cascio Daniele in quanto dopo avere subito un fallo da tergo da parte di un calciatore avversario (anch'esso espulso) a gioco fermo colpiva quest'ultimo con una testata al volto.

Al 12' del 2° t. è stato espulso il sig. Gandolfo Mantia perché dopo avere commesso un fallo colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo facendolo cadere a terra.

Al termine della gara, infine, il calciatore Federico Vega si avvicinava ad un gruppo di calciatori avversari che stavano esultando per la vittoria colpendo un calciatore avversario con un pugno al volto. Sempre in tale frangente il calciatore Gandolfo Mantia, precedentemente espulso, rientrava sul terreno di gioco e colpiva con un pugno al volto un dirigente avversario, già allontanato, che era entrato sul terreno di gioco nel tentativo di aggredire il calciatore Federico Vega dello Sporting Termini che poco prima aveva colpito un calciatore avversario.

Lo stesso Gandolfo Mantia, inoltre, si arrampicava alla rete di recinzione lanciando contro un tifoso avversario un pezzo di un tamburo rotto che era stato lanciato poco prima all'interno del recinto di gioco.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento né per quanto riguarda le squalifiche irrogate ai calciatori Daniele Cascio e Federico Vega in quanto le stesse risultano congrue a quanto commesso essendo state determinate nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S., così come risulta congrua

la sanzione inflitta al calciatore Gandolfo Mattia in ragione delle sue plurime condotte antiregolamentari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 14/11/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**